

## Quando si lavora dopo la pensione

"Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno" ! A questa massima di Voltaire si ispirano i tanti pensionati che hanno ancora la voglia di lavorare invece di stare in panchine a godersi la pensione. Chi ha in programma, dopo aver raggiunto la pensione, di rioccuparsi oppure dedicarsi ad un'attività di consulenza o mettere su una piccola azienda è, però, travagliato da dubbi: "Cosa succede alla mia pensione se riprendo il lavoro?", "Se verserò dei contributi all'INPS, a cosa serviranno?" Ecco, allora, quando è possibile cumulare la pensione con il reddito da lavoro e cosa accade ai contributi versati dopo la pensione.

### **Quando il cumulo è consentito**

---

**Pensione di vecchiaia** Chi è titolare di pensione di vecchiaia non corre il rischio, in caso di svolgimento di un'attività lavorativa alle dipendenze di un'azienda o di un lavoro autonomo, di vedersi sospesa o ridotta la pensione. Dal 2001 la sua rendita previdenziale è, infatti, totalmente cumulabile, con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.

**Pensione di anzianità o anticipate** -Dal 1° gennaio 2009, i pensionati di anzianità e quelle anticipate, possono cumulare per intero la pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Fino al 31 dicembre 2008, invece, le pensioni di anzianità erano cumulabili solo a particolari condizioni (ad esempio se la pensione era stata liquidata sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni oppure la pensione era stata liquidata sulla base di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un'età di 58 anni al momento del pensionamento oppure se il titolare di pensione aveva compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini).

## Quando il cumulo è consentito solo parzialmente

**Pensionati di invalidità prima del giugno 1984** - Per chi è divenuto titolare di una pensione di invalidità prima della riforma di questo trattamento, avvenuto con la legge 222/1984, la possibilità di cumulare lavoro e pensione è condizionata dall'importo del reddito che deriva dall'attività di lavoro (autonomo, dipendente o professionale). La legge 638 del 1983 stabilisce, infatti, che la "vecchia" pensione di invalidità "non è attribuita, e se attribuita ne rimane sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato sia percettore di reddito da lavoro dipendente o autonomo o professionale per un importo annuo lordo superiore a 3 volte l'ammontare del trattamento minimo in vigore all'inizio dell'anno". Se, invece, il reddito ricavato dall'attività lavorativa è inferiore al limite appena indicato, lo svolgimento di un lavoro autonomo o dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari, rispettivamente, al 30 ed al 50 per cento della differenza tra l'importo lordo della prestazione e il trattamento minimo. Nell'ipotesi di lavoro autonomo la trattenuta non può, in ogni caso, superare il 30 per cento del reddito ricavato dall'attività lavorativa.

**Assegni di invalidità** - Per coloro che sono riconosciuti titolari di un assegno di invalidità e che lavorano la legge prevede un doppio taglio della pensione se dopo il pensionamento continuano a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte la pensione minima INPS e del 50% se va oltre cinque volte.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo INPS (501,83 euro nel 2014) può subire un secondo taglio. Tutto dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato:

- con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità;
- con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo INPS. Nel secondo caso invece è pari al 30% e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

### LIMITI DI REDDITO PER IL 2014

Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito inferiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio (Fino a € 26.071,76)	Nessuna
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio (oltre € 26.071,76 e fino a € 32.589,70)	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio (oltre € 32.589,70).	50 per cento dell'importo dell'assegno

**Pensioni di reversibilità** – Lo svolgimento di una attività lavorativa può provocare anche riduzioni della pensione di reversibilità di cui si è eventualmente titolari. Nel caso in cui, infatti, il reddito annuo ricavato da questa attività, sommato con gli altri eventuali redditi del pensionato, è **compreso fra tre e quattro volte** l'importo del minimo, la percentuale di pensione che spetta al vedovo non è del 60 per cento ma si abbassa al 45 per cento. Se, poi, il reddito del superstite è **compreso tra quattro e cinque volte** il "minimo" dell'INPS, allora la quota di pensione che è pagata all'interessato è pari al 36 per cento della pensione del coniuge. Quando, infine, il reddito **supera di cinque volte** il trattamento minimo dell'INPS, la pensione di reversibilità è determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla pensione del defunto.

Attenzione, però, a due importanti postille! La prima è che gli abbattimenti non sono applicati nel caso in cui ci siano figli minori di età o studenti o inabili; la seconda riguarda i vecchi pensionati: il "cumulo" per le pensioni ai superstiti è scattato, infatti, solo per quelle con decorrenza dal 1° settembre del 1995; per quelle liquidate prima non c'è stata, invece, alcuna riduzione, ma solo una "cristallizzazione" della rata in pagamento. In pratica non vi sono state né vi saranno più per queste pensioni aumenti fino a quando non sarà riassorbita l'eventuale eccedenza.

### **Quando il cumulo non è consentito**

---

**Pensioni di inabilità** - Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente o autonoma non è ipotizzabile. Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. La concessione della pensione comporta quindi l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.

### **Le regole per chi va in pensione con il sistema contributivo**

---

Per chi va in pensione con il "sistema contributivo" ci sono regole specifiche in materia di cumulo della pensione con l'attività lavorativa. Se si diviene pensionati prima di aver compiuto il 63° anno di età non è possibile svolgere alcuna attività alle dipendenze di terzi, mentre in caso di lavoro autonomo si perde una quota della pensione pari al 50 per cento di quella che eccede l'importo del "trattamento minimo".

Se, invece, si è già superata la soglia dei 63 anni, la pensione è compatibile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo in misura pari alla metà della parte eccedente il trattamento minimo e fino alla sua concorrenza .

	Chi svolge lavoro dipendente	Chi svolge lavoro autonomo
Prima dei 63 anni	perde l'intera pensione	perde la metà della quota eccedente il trattamento minimo
Dai 63 anni in poi	perde la metà della quota che eccede la pensione minima	

## ***E i contributi versati dopo la pensione....?***

---

Chi continua a lavorare da dipendente o da autonomo (artigiano, commerciante o coltivatore diretto) non è esente, dopo il pensionamento, dall'obbligo di versare i contributi all'INPS.

In questa ipotesi, la contribuzione che si è aggiunta a quella già utilizzata per la pensione non va persa ed è utile per liquidare un supplemento rispetto alla pensione già in pagamento.

Questa integrazione viene determinata con lo stesso criterio utilizzato per il calcolo della pensione ovvero, per le pensioni calcolate con il sistema retributivo, ovvero in base agli stipendi percepiti e al numero di settimane di versamento maturate successivamente alla decorrenza della pensione oppure, per chi è andato in pensione con il calcolo contributivo o misto, cioè sull'importo complessivo dei contributi versati.

L'importo maturato per effetto di un supplemento si somma alla pensione e ne costituisce parte integrante.

Per ottenere il supplemento, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, occorre rispettare alcuni termini.

Esso, infatti, può essere richiesto solo dopo cinque anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento oppure, in alternativa, dopo due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento purché l'interessato abbia superato l'età pensionabile, pari, dal 20142, a 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 63 anni e 9 mesi per le donne lavoratrici dipendenti e 64 anni e 9 mesi per quelle autonome. Quest'ultima facoltà è però concessa per una sola volta.

Se, una volta ottenuta la pensione come lavoratore dipendente, si continua a lavorare come autonomo il supplemento si può chiedere solo dopo aver compiuto l'età pensionabile per vecchiaia di cui abbiamo fatto cenno nel paragrafo precedente.

## ***La pensione supplementare***

---

Per i pensionati di Fondi diversi dall'INPS che iniziano a pagare i contributi a quest'ultimo Ente come dipendente o autonomo e per chi, pur se pensionato INPS, versa i contributi alla cosiddetta Gestione Separata è previsto il diritto alla pensione supplementare.

La legge 1338 del 1962 riconosce, infatti, a coloro che non hanno raggiunto un numero di contributi INPS necessari per il diritto ad una pensione "autonoma", e che sono titolari di altra pensione diretta erogata altro Ente (INPDAP o altro Fondo obbligatorio), la possibilità di chiedere il riconoscimento di una pensione.

Insomma, questi pezzetti di contributi possono conferire il diritto a una vera e propria pensione. Non sarà una gran cifra, ma è in ogni modo un vero peccato non approfittarne. L'unica condizione richiesta per ottenere le "micro-pensione" di cui stiamo parlando è quella di essere già titolare di un altro trattamento pensionistico a carico di un fondo sostitutivo, esonerativo ed esclusivo dell'assicurazione INPS.

Sono, però, esclusi dal diritto alla pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria:

- i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti;
- i titolari di pensione a carico dell'ENPALS (le norme che regolano i rapporti tra l'INPS e l'ENPALS prevedono l'erogazione di un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due Enti);
- i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l'Italia;
- i titolari di pensione a carico della Gestione separata.

FNP CISL Milano



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"